

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI PENELOPE ABRUZZO DEL 12 LUGLIO 2019.

L'anno 2019 addì 12 del mese di luglio 2019 alle ore 15.30 in Villa Rospa di Spoltore (Pescara) si costituisce l'assemblea straordinaria dei soci di Penelope Abruzzo. Si dà atto che l'assemblea in prima convocazione dell'11 luglio u.s. è andata deserta.

Sono presenti i soci: Annalisa Leonziole, Federico Benguorabto, Katie Torci, Emma Neroni, Donato Gendelotto, Rosanna Della Perma, Gisella Orsini, Alessia Natali, Roberto Lega, Giuseppe Spoto, Anna D'Alessandro, Fausto Fellegara, Stefania D'Addario (delega Federico), Giannichele Nereis (delega Federico), Alessio Torreggioni (delega Federico), Vincenza Benedetti (delega Katie), Virginia Meloni (delega Annalisa), Francesco Mleoni (delega Katie), Raffaele Aurini (delega Emma), Elio Luceni (delega Katie), Ettore Belgatto (delega Annalisa). L'assemblea straordinaria è validamente costituita. Viene nominato Presidente dell'odierna assemblea Annalisa Leonziole; viene nominato segretario dell'assemblea Federico Benguorabto.

Preliminarmente il Presidente Annalisa ed il delegato nazionale Emma Neroni riferiscono le attività e gli atti dell'assemblea nazionale di Penelope Italia tenutasi a Roma Corso 6 luglio 2019.

PENELOPE ABRUZZO
Associazione nazionale delle Famiglie
e degli Amici della Pesca e Comparsa
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE ABRUZZO
Codice Fiscale 93054010694



Il presidente prende atto del quanto accaduto e, non con-
 violando l'atteggiamento di omilite - eretici del²
 Vice Presidente Vicario e da altre regioni presenti, che
 sulle sorti della Regione Sicilia sia sulle proposte
 passate via mail tra i vari regionali di Penelope
 Italia, per tenuto conto che 5 regioni si oppo-
 nono e sono dunque uscite abbandonando l'
 assemblea, rimandando alla convocazione della
 prossima assemblea nazionale o direttivo nazionale
 per prendere posizione sul punto.

Il Presidente riferisce inoltre che il Commissario
 di Governo delle Persone Scomparse ha invitato tutti
 i regionali di Penelope Italia ad essere presenti il
 5 luglio 2019 presso il Viminale per la presen-
 tazione delle relazioni tempestive.

Si passa dunque alla trattazione del primo punto
 dell'ordine del giorno: approvazione statuto secondo
 la riforma del Terzo settore.

Dato lettura dello Statuto redatto con la celebra-
 zione della Regione Abruzzo ottobre per articolo, i
 soci Annalisa Locomale, Federico Bompardato,
 Katia Terzi, Enrica Neroni, Alessia Natali, Gisella
 Orsini, Rosanna Delle Ferme, Stefania D'Addario,
 Giannichele Neroni, Mario Torreggiani, Virginia
 Maloni, Francesco Illiemi, Elio Luciani, Ester
 Belgato, Donato Candeloro, Raffaele Aurini,
 Vincenzo Benedetti esprimono voto favorevole, gli
 altri si astengono. Lo statuto viene così approvato.

PENELope ABRUZZO

Associazione
 e degli Amici c. Famiglie
 imparate
 ASSOCIAZIONE TERMI ABRUZZO
 Codice Fiscale 93054010694



Si passa alla trattazione del 2° punto all' o.d.g.:
sottoscrizione documento privacy per chi non ha an-
cora provveduto.

Il Presidente riferisce di aver provveduto ad acquisi-
tare il Registro privacy ed il Registro Volontari, come
da regolare fattura che deposita. Il Registro Volontari
dove' essere portato al Comune di Pescara per la ridi-
mezione e viene consegnato a Alessie Natali per l'
adempimento e la successiva consegna.

Federica Bengarodato si impegna ad inviare nuo-
vamente il modulo e a sollecitare la sottoscrizione
di sei che non vi hanno ancora provveduto.

A proposito del registro volontari il Presidente spiega
che ha già inviato le bustarelle per l'osservazione dei
volontari.

Si passa alla trattazione del 3° punto all' o.d.g.:
rimborso coriche all'interno del direttivo.

da parte Alessie Natali si propone quale Presidente
dell'Associazione Penelope Abruzzo e l'assemblea
accoglie con entusiasmo la sua candidatura ed,
tra gli unanimi dei presenti, nomina Alessie
Natali nuovo Presidente di Penelope Abruzzo.
Enrica Neromi si offre disponibile per ricoprire il
ruolo di Tesoriere e tutti i sei presenti decidono
di nominare nuovo Tesoriere dell'Associazione
Penelope Abruzzo Enrica Neromi.

A questo punto Gisella Orsini si candida per il
ruolo di Segretario: l'assemblea nomina all'



unanimità Enrico Gisella Orsini nuovo Segretario
di Penelope Abruzzo.

Katie Terzi dichiara di essere disponibile e riepura
nuovamente il ruolo di delegato nazionale: l'assemblea
dei soci nomina all'unanimità Katie Terzi delegato
nazionale.

Federica Benguardato si candida per il ruolo di Vice
Presidente: anche in questo caso l'assemblea decide
di nominare quale Vice Presidente Federica
Benguardato.

Alle ore 18.14 Donato Cendebio deve allontanarsi e
lascia delega ad Alessia Natali.

Alle ore 18.20, non essendovi ulteriori punti o questioni
l'assemblea si considera sciolta.

Ville Rube di Spilve,

[Signature]

Federica

Donato

Enrico

Gisella

Dalila

Antonio



PENELOPE ABRUZZO
Associazione Nazionale delle Famiglie
e degli Amici delle Persone Scomparse
ASSOCIAZIONE TERRITORIALE ABRUZZO
Codice Fiscale 93054010694

AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Pescara Ufficio Territoriale
Piazza Italia, 15 - 65121 PESCARA

Registrazione in data 22.10.2019
al n° 2660 del IV

Versato € Atto presente
(€) in data 22.10.2019

IL DIRETTORE
OPERATORE TRIBUTARIO
FRANCIA ANNA TERESA



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
- ODV -

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL
65126- PESCARA
email: abruzzo@penelopeitalia.org
www.penelopeitalia.org
tel.3475922521
odv

Statuto Associazione PENELOPE ABRUZZO ETS/OdV

Costituzione – Denominazione – Sede – Durata

Art. 1

E' costituita, nel numero minimo di venti soci, con sede in Pescara, Via Muzio Pansa 3-5 c/o Cisl 65126, quale Ente del Terzo settore, l'associazione denominata "PENELOPE ABRUZZO – ETS/OdV" in conformità al dettato del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii. con D.Lgs. 03 agosto 2018 n. 105. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2

L'associazione "PENELOPE Abruzzo- ETS/OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, è apartitica e acofensionale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici,

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- a) Promuovere a livello territoriale occasioni di incontro per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza





ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL

65126- PESCARA

email: abruzzo@penelopeitalia.org

www.penelopeitalia.org

tel.3475922521

odv

- della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie;
- b) Sostenere a livello territoriale iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica, affinché le persone scomparse non siano dimenticate;
 - c) Promuovere a livello territoriale percorsi di informazione e formazione dei cittadini e degli operatori del settore coinvolti in ogni ambito dal fenomeno, sulle problematiche delle persone scomparse, allontanate o disperse, volontariamente o involontariamente, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, iniziative, convegni ed ogni altro tipo di attività connessa alla specifica materia;
 - d) Proporsi a livello territoriale come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno delle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa o l'allontanamento di un proprio congiunto;
 - e) Partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse e/o allontanatesi in Italia e all'estero, di cui all'art. 3 del presente statuto

Art. 4

l'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività aventi ad oggetto:

- campagne informative di prevenzione e sensibilizzazione, pubblicazioni, corsi, seminari, eventi e manifestazioni varie aventi ad oggetto principalmente i temi e le finalità indicate nell'art. 3; anche ai fini della prevenzione del fenomeno;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- realizzazione di convegni, seminari, rassegne, conferenze e iniziative editoriali, al fine di divulgare in modo capillare la conoscenza del fenomeno delle persone scomparse e/o allontanatesi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali;
- impegno a fornire gratuitamente assistenza legale stragiudiziale e giudiziale attraverso propri professionisti designati, in ogni fase e grado del procedimento penale e/o civile, a favore dei familiari che dovessero aver bisogno e che intendano rivolgersi all'associazione a prescindere dall'essere o meno soci, con il solo rimborso delle spese vive documentate e valutate dall'organo di Amministrazione
- costituirsi parte civile nei processi innanzi all'Autorità Giurisdizionale Italiana, competenti per materia, territorio o connessione, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del codice di procedura penale, quale ente esponentiale titolare di interessi collettivi, nei casi in cui il fatto costituente reato abbia arrecato una lesione al diritto soggettivo dell'Associazione al perseguimento delle proprie finalità e dei propri scopi sociali;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL
65126- PESCARA
email: abruzzo@penelopeitalia.org
www.penelopeitalia.org
tel.3475922521
odv

– proporsi per intervenire nei procedimenti penali innanzi ai tribunali italiani, ai sensi degli artt. 91 e seguenti, del codice di procedura penale italiano, quale associazione rappresentativa di interessi lesi a sostegno delle vittime e dei loro congiunti, previo loro consenso;

– realizzazione di sportelli informativi di ascolto delle varie problematiche aventi ad oggetto le tematiche di cui all'art. 3 del presente statuto

– adesione ad organismi locali e nazionali e collaborare con soggetti pubblici e/o privati per lo svolgimento delle attività sociali;

– proposte di provvedimenti legislativi utili e riconducibili alle problematiche connesse al fenomeno delle persone scomparse e/o allontanati;

– coadiuvare l'attività dello Stato nella tutela del diritto di ogni singolo essere umano alla sacralità ed inviolabilità della propria vita, della propria integrità fisica, psichica e morale, dinanzi a qualsiasi violenza o minaccia di male ingiusto che sia riconducibile con coscienza e volontà ad un fatto umano o ad omissioni – diritti garantiti espressamente dalla stessa Costituzione della Repubblica Italiana in quanto non strettamente individuali bensì collettivi – e quindi di perseguire la difesa delle vittime a ricevere giustizia ogni qualvolta tali diritti fondamentali siano stati ingiustamente violati;

Art. 5

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6

Ai sensi dell'art. 6 del D. lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Organo di Amministrazione con apposita delibera.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. lgs 117/2017.

Soci

Art. 7



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL

65126- PESCARA

email: abruzzo@penelopeitalia.org

www.penelopeitalia.org

tel.3475922521

odv

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Organo di Amministrazione

Art. 8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata all'Organo di Amministrazione. L'Organo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare il ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto, del codice etico e degli eventuali altri regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL
65126- PESCARA
email: abruzzo@penelopeitalia.org
www.penelopeitalia.org
tel.3475922521
odv

Art. 11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazioni di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione. Contro il provvedimento di esclusione di cui la lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fine di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera dell'Organo di Amministrazione che stabilisce le tipologie di spesa e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro

tipo di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. lgs n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connesse allo svolgimento delle attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL

65126- PESCARA

email: abruzzo@penelopeitalia.org

www.penelopeitalia.org

tel.3475922521

odv

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 13

1) L'Associazione con propria autonomia statutaria, aderisce a Penelope Italia, associazione di secondo livello, che, da un lato si occupa delle attività associative a rilevanza nazionale e internazionale, dall'altro è l'organismo di collegamento e coordinamento di tutte le associazioni territoriali costituite nell'alveo e per volontà di essa.

2) Penelope Italia, per il tramite dei propri competenti organi istituzionali, esercita nei confronti di Penelope Abruzzo ETS/ODV le seguenti funzioni:

- a) Indirizzo delle autonome attività associative di *Penelope Abruzzo* in conformità alle linee programmatiche ed ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale;
- b) Coordinamento della partecipazione delle Associazioni Territoriali alle iniziative promosse e organizzate da *Penelope Italia*;
- c) Controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa di *Penelope Abruzzo*;
- d) Riscossione della quota parte dei contributi associativi di spettanza di *Penelope Italia*.

3) I diritti e i doveri relativi e conseguenti all'adesione di *Penelope Abruzzo* a *Penelope Italia* sono previsti e disciplinati dallo statuto di questa e dai regolamenti attuativi.

4) *Penelope Abruzzo* elegge due delegati quali componenti dell'Assemblea Nazionale di *Penelope Italia*/ secondo quanto previsto dallo statuto di questa e dal relativo regolamento.

Art. 14

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il presidente;
- d) l'organo di controllo, (eventuale).
- e) l'organo di Revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'assemblea

Art. 15

L'assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto

L'assemblea è presieduta di norma dal presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario l'Organo di Amministrazione;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'assemblea, l'Organo di Amministrazione si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL
65126- PESCARA
email: abruzzo@penelopeitalia.org
www.penelopeitalia.org
tel.3475922521
odv

prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 16

L'assemblea è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'assemblea.

Art. 17

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- discute e approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procedere alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente alla elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di Controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere dell'Organo di Amministrazione sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b), c), di cui all'art. 11;
- delibera su ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dall'Organo di Amministrazione;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti dall'ordine del giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
- ODV -

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL

65126- PESCARA

email: abruzzo@penelopeitalia.org

www.penelopeitalia.org

tel.3475922521

odv

più uno degli associati presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, mentre in seconda convocazione è valida con la maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun aderente può essere latore di numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 19

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto del Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Organo di Amministrazione

Art. 21

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di tre e un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I candidati all'Organo di Amministrazione devono aver partecipato alle attività associative e aver fornito un fattivo e concreto impegno per lo sviluppo e la crescita della realtà associativa.

Non può essere eletto componente dell'Organo di Amministrazione, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato anche ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti dell'Organo, entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5

c/o CISAL

65126- PESCARA

email: abruzzo@penelopeitalia.org

www.penelopeitalia.org

tel.3475922521

odv

la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Regno Unico nazionale del Terzo settore., o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza

Art. 22

L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 15 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide solo quando vi interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque situazioni riguardanti le persone.

Art. 23

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci,

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
- predispone e propone all'assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio di esercizio e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
- ODV -

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL

65126- PESCARA

email: abruzzo@penelopeitalia.org

www.penelopeitalia.org

tel.3475922521

odv

Art. 24

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, l'Organo di Amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Il presidente

Art. 25

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal vice presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica dell'Organo di Amministrazione. Qualora l'Organo di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.

Il tesoriere

Art. 26

Il tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi. Girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione per importi il cui limite massimo viene definito dall'Organo di Amministrazione.

Il segretario

Art. 27

Il segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute dell'Organo e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F. 93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL

65126- PESCARA

email: abruzzo@penelopeitalia.org

www.penelopeitalia.org

tel. 3475922521

odv

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 28

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 29

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello stato, di enti, organismi internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs n. 117/2017 e s.m.i., comunque secondari e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga l'associazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 30

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
ODV

C.F.93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL
65126- PESCARA
email: abruzzo@penelopeitalia.org
www.penelopeitalia.org
tel.3475922521
odv

d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniale.

Art. 31

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche diretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

Libri sociali

Art. 32

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 33

L'Organo di Amministrazione assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, dell'Organo di Amministrazione e, qualora eletto, dell'organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consumazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 34

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE FAMIGLIE
E DEGLI AMICI DELLE PERSONE SCOMPARSE
- ODV -

C.F. 93054010694

Sede regionale: Via Muzio Pansa 3-5
c/o CISAL

65126- PESCARA

email: abruzzo@penelopeitalia.org

www.penelopeitalia.org

tel. 3475922521

odv

l'associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 35

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 19, co. 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del consiglio direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, in mancanza a Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 36

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, al D. Lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

AGENZIA delle ENTRATE

Direzione Provinciale di Pescara Ufficio Territoriale
Piazza Italia, 15 - 65121 PESCARA

Registrazione in data 22/07/2019
al n° 2461 serie III

Versato € 1.000,00
(€ 1.000,00)
in data 22/07/2019

p. IL DIRETTORE

OPERATORE TRIBUTARIO
FRANCIA ANNA TERESA